

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. DI REPERTORIO

5589

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

1° Impresa Legrottaglio Francesco da Fasano per la esecuzione di lavori di riparazione infissi esterni e tinteggiatura a prospetti, vani scala, muri attico e torrini scala ai lotti 1° e 2° di Case Popolari nel Comune di Francavilla Fontana.

Importo al netto ... £. 922.262.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, in questo giorno
vanti del mese di marzo nella Sede dell'Isti-

tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Ing. Antonio Longo, Direttore Generale F.P. - Funzionario Rogante dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordinanza n. 17/72 in data 7.5.1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto stesso, a

21 MAR. 1973

registrato a Brindisi li

al N. 2286 Mod. 1 Vol.

Es. lire

quarantatrecento

IL DIRETTORE D-2 CL

Il Cassiere
H. Allegri



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Ing. Antonio Longo)

art.151 del T.U.28.4.38, n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408 - sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°)-il Dott.Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7.9.1922 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire;2°)-il Sig.Francesco Legrottagnie nato in Fasano il 16.4.1935 ed ivi residente alla via F.De Sanctis, 18, titolare della Impresa Edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE, con Ordinanza n.8/72 del 20 Giugno 1972, il Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi ha approvato la perizia di manutenzione straordinaria relativa ai lotti 1° e 2° in Francavilla Fontana dell'importo di L.922.354.=;

- CHE detta Ordinanza è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del 9.3.1973 con delibera n. 2092;

- CHE con Ordinanze n.8/72 del 20 Giugno 1972 e n. 20/72 del 28/11/72 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori

di riparazione infissi esterni e tinteggiatura a pro
spetti vani scala, muri d'attico e torrini scala ai
lotti 1° e 2° di Case Popolari nel Comune di Franca
villa Fontana per un importo di £.922.354.=;

- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva compe
tenza di questo Istituto;

- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto
dei succitati lavori e fissato l'esperimento al gior
no 12 dicembre 1972, ad ore undici, si inviava invi
to di partecipazione a n.16 Imprese, come da racco
mandata 8067 del 29.11.1972, che resta allegata sot
to la lettera "A";

- CHE la scadenza del termine utile per la presenta
zione delle offerte era stato fissato ad ore dodici
dell'11.12.1972;

- CHE esperita detta licitazione privata in data 12.
12.1972 i lavori di cui innanzi vennero provvisoria
mente aggiudicati all'Impresa Francesco Legrottaglio
da Fasano col ribasso d'asta di £.0,01% (lire zero e
centesimi: uno per cento), come da relativo verbale,
che resta allegato al presente atto sotto la lettera
"B";

- CHE il Consiglio di Amministrazione di
Brindisi ha approvato, definitivamente, i risultati
indicati nel verbale di detta licitazione privata

ISTITUTO CASE POPOLARI DEL
FUNZIONARIO ROGANTE
Ing. Antonio Vongio

con delibera n. 2103 del 9.3.1973;

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'ac-
cettazione sia di tutte le condizioni stabilite nel
relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta
allegato al presente atto sotto la lettera "C" sia di
quelle indicate nella succitata lettera di invito
che delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Gene-
rale di Appalto per le opere di competenza del Mini-
sterio dei LL.PP..-

CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)-Tanto la narrativa che precede quanto gli at-
ti in essa elencati e tutti controfirmati dal Sig.
Francesco Legrotttaglie da Fasano, si intendono qui
integralmente trascritti e formano parte integrante
del presente contratto, nel quale, ove brevità lo ri-
chieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiama-
to "ISTITUTO" e l'Impresa Legrotttaglie Francesco da
Fasano "IMPRESA".

ART.2°)-Il Dott.Raffaele Fischetto nella sua espres-
sa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che
rappresenta, cede all'Impresa Legrotttaglie Francesco
da Fasano, la quale accetta, l'appalto per l'esecu-
zione dei lavori di riparazione infissi esterni e

tinteggiatura a prospetti vani scala, muri d'attico e torrini scala ai lotti 1° e 2° di case popolari in Francavilla Fontana, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di £.922.354.= (lire novecentventiduemilatrecentocinquantaquattro) a base d'asta che per effetto del ribasso di £.0,01% (lire zero e centesimi uno per cento) sui prezzi della perizia si riducono a £.922.262.= (lire novecentventiduemiladuecentosessantadue).-

ART.3°)-In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D.23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.-16 Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto si intendono inoltre richiamare tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Antonio Longo)

ART.4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.- Nessuno interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.5°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig.Francesco Legrottaglio da Fasano presta la cauzione di £.46.000.- (lire quarantaseimila), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli - Succursale di Brindisi - Tesoriere dell'Istituto come da reversale num.78 del 26.2.1973.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto;

ART.6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di

collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART.7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART.8°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.24 n. 237 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART. 10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

ART. 11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'IMPRESA si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART.12°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART.13°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Sta

zione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione; ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART.14°)-Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

ART.15°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione anche quelle relative al presente contratto per diritti di segreteria,

scritturazione e registrazione di atti e di ogni altra inerente nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.

ART.16°)-L' IACP provvederà a decurtare i corrispettivi dell'ammontare dell'imposta Generale sulla Entrata.

A richiesta, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione di cui all'art.147 del T.U.28.4.1938 num. 1165 prorogato dalla Legge 18 Marzo 1968 n.402 e successive proroghe.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero

su facciate undici e righi uno sino a questo punto
della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiu-
sura. =

FIRMATO: RAFFA ELE FISCHETTO, LEGGIBILE FRANCESCO;

ING. ANTONIO LONGO, FUNZIONARIO ROGANTE =



in copia conforme

Brindisi, li - 3 APR. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)